

AGEVOLAZIONI

Super e iper ammortamento a 360°

di Alessandro Bonuzzi

Con la corposa [circolare 4/E](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti a 360° sulle agevolazioni del **super e iper ammortamento**.

Il documento si occupa:

- della **proroga** del **super ammortamento** del 40%;
- dell'**introduzione** dell'**iper** ammortamento del 150% concernente i beni materiali **"Industria 4.0"** e della maggiorazione del 40% relativa ai **beni immateriali**;
- di alcuni **dubbi interpretativi** in tema di super ammortamento degli **impianti fotovoltaici** ed **eolici** a seguito dell'entrata in vigore della norma sui cosiddetti **"imbullonati"**.

Tra tutti i molteplici aspetti presi in considerazione pare importante soffermarsi su quello relativo all'**ambito temporale** dei *bonus*.

Sul punto, la circolare ricorda come la **proroga** del super ammortamento, l'**iper** ammortamento e la maggiorazione relativa ai **beni immateriali** operino in relazione agli **investimenti** effettuati **entro il 31 dicembre 2017**, ovvero entro il **30 giugno 2018** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

- il relativo **ordine** risulti **accettato** dal venditore e
- sia avvenuto il pagamento di **acconti** in misura almeno pari al **20%** del costo di acquisizione.

Ai fini della determinazione del **momento** di **effettuazione** dell'investimento, trovano ancora applicazione le regole ordinarie della **competenza fiscale**.

Ciò significa che l'imputazione della spesa segue le disposizioni contenute nell'[articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir](#). Secondo tale norma le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della **consegna** o **spedizione**, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'**effetto traslativo** o **costitutivo** della **proprietà** o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Viene, infatti, precisato che continuano a non rilevare i **diversi criteri** di **qualificazione**, **imputazione temporale** e **classificazione** in bilancio previsti per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e - a seguito delle modifiche apportate

all'[articolo 83 del Tuir](#) dal D.L. 30 244/2016 - **per i soggetti che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile**, con l'esclusione delle **micro imprese** così come individuate dall'[articolo 2435-ter del codice civile](#).

La disapplicazione del **principio di derivazione rafforzata** ha come **effetto** quello di **equiparare**, relativamente all'ambito temporale del super e *iper* ammortamento, tutte le imprese: micro-imprese e non micro-imprese. Ciò proprio in ragione della **rilevanza** di eventuali clausole di vendita con effetto **sospensivo** sotto il profilo fiscale, ma che non impediscono il **passaggio dei rischi e dei benefici** (clausola di prova), atteso che secondo gli OIC "se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici".

Al riguardo, la circolare precisa che "ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le acquisizioni di beni con contratti di **leasing** rileva il momento in cui il bene viene **consegnato**, ossia entra nella **disponibilità** del locatario. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la **clausola di prova** a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo** da parte dello stesso locatario".



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >